



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

PARERE GENERALE N. 21

Prot. n. 20982

All'on. Sig. Ministra
Prof.ssa Sen. Stefania Giannini

e per competenza
al Dirigente Ufficio V della DGFIS

Sede

OGGETTO: Equipollenza dei titoli rilasciati in Spagna di *Acreditacion*, *Acreditació de Recerca* e *Acreditació de Recerca avançada* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia del sistema universitario italiano.

Adunanza del 6 settembre 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTE le note del Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, AFAM, e per la Ricerca (Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio I) prot. 6887 del 24.05.2016 e prot. 8991 dell'11.7.2016 concernenti il riconoscimento dell'equipollenza di titoli comunitari ai fini dell'insegnamento universitario e in particolare dei titoli rilasciati in Spagna *Acreditacion*, *Acreditació de Recerca* e *Acreditació de Recerca avançada* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia del sistema universitario italiano;

VISTA la documentazione prodotta;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria;

VISTA la raccomandazione del Consiglio Universitario Nazionale del 25 giugno 2014 sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle posizioni accademiche nello spazio europeo della ricerca in occasione del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'UE;

VISTO il Parere generale CUN n. 15 del 22 luglio 2014 su: Equipollenze dei titoli di abilitazione comunitari con l'Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita ai sensi dell'art. 16, l. 30 dicembre 2010 n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia;

VISTO il Parere generale CUN n. 20 del 14 gennaio 2016 su «Equipollenza dei titoli francesi *Qualification aux fonctions de maître de conférences ou aux fonctions de professeur des universités* e *Habilitation à diriger des recherches* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia»;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

OSSERVA PRELIMINARMENTE

Nelle Università pubbliche spagnole esistono per i docenti due forme di rapporto lavorativo: quello funzionale e quello contrattuale. Il primo riguarda il corpo dei professori universitari di ruolo, *funcionarios* (*profesor catedratico* e *profesor titular*), che hanno una posizione stabile; il secondo comprende una serie di figure contrattuali, *contratados* (*profesor contratado doctor*, *profesor ayudante doctor*, *ayudante*, *profesor asociado*,...). Alcune figure di *contratados* possono essere anche a tempo indeterminato. Tutte queste figure, *funcionarios* o *contratados* possono essere a tempo pieno o a tempo definito. La legge che regola il settore è la Legge Organica delle Università (LOU) 6/2001 del 21 dicembre 2001, poi modificata dalla Legge Organica delle Università 4/2007 del 20 aprile 2007 (LOMLOU). Alcune Comunità Autonome (CCAA), in particolare la Catalogna, hanno aggiunto delle categorie contrattuali proprie. In ogni caso però le figure contrattuali non possono superare il 49% della pianta organica né le figure contrattuali a tempo determinato possono superarne il 40%.

Per l'accesso alla posizione di docente il sistema di reclutamento spagnolo prevede, almeno per i *funcionarios*, (*catedratico* o *titular*) e per le categorie più importanti di professori *contratados* (*profesor contratado doctor*, *profesor ayudante doctor*), che il reclutamento avvenga in due fasi: una prima di accreditamento (*acreditacion*) e una seconda di selezione pubblica locale, bandita dall'università interessata.

L'*acreditacion* è un sistema di accreditamento curriculare non competitivo (senza numero chiuso) affidato ad agenzie di valutazione esterne agli atenei. La competenza a conferire l'*acreditacion* al corpo dei *funcionarios* (*catedratico* e *titular*), spetta esclusivamente all'ANECA (*Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación*), avendo il corpo dei *funcionarios* carattere nazionale. Per le categorie contrattuali invece l'accREDITAMENTO può essere affidato sia all'ANECA, sia alle agenzie regionali eventualmente istituite con legge dalle singole Comunità Autonome come nel caso della catalana *Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya*, AQU. Mentre l'*acreditacion* attribuita dall'ANECA è valida su tutto il territorio nazionale, quella delle agenzie autonome è valida solo nel territorio autonomo, anche se l'articolo 31.3 della LOMLOU prevede la possibilità di meccanismi di riconoscimento.

Le commissioni di *acreditacion* dell'ANECA sono istituite per ciascuna delle 5 aree disciplinari (Arte e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Scienze Umane, Scienze, Scienze della Salute, Scienze Sociali e Giuridiche, Ingegneria e Architettura) e per ciascuna delle due fasce (*cattedratico* e *titular*). Sono formate da almeno sette membri con adeguato curriculum scientifico, scelti dal *Consejo de Universidades* (formato dai Rettori delle Università spagnole) in una rosa proposta dall'ANECA e che prevede almeno 5 nominativi per ciascun membro titolare. Le commissioni per l'*acreditacion* al corpo dei *profesores titulares de universidad* sono formate da *catedraticos* o *titulares* delle università spagnole, da personale appartenente a centri pubblici di ricerca e da membri di riconosciuto prestigio scientifico internazionale. Quelle per l'*acreditacion* al corpo dei *profesores catedraticos de universidad* sono formate da *catedraticos* delle università spagnole, da personale appartenente a centri pubblici di ricerca e da membri di riconosciuto prestigio scientifico internazionale. I criteri per la designazione dei commissari prevedono esperienza nel campo della ricerca, della docenza universitaria e nelle attività di valutazione. I curricula sono resi pubblici dall'ANECA. La commissione ha carattere permanente, resta in carica per due anni e si riunisce ogni qual volta risulti necessario, comunque almeno una volta al mese.

Per accedere all'*acreditacion* al corpo dei *profesores titulares de universidad* occorre avere il titolo di *doctor* (il nostro dottorato di ricerca) o titolo estero equivalente. La valutazione è fatta su un totale di 100 punti così ripartiti: fino a un massimo di 50 per l'attività di ricerca, fino a un massimo di 40 per l'attività di docenza o professionale, fino a un massimo di 5 per la formazione accademica, fino a un massimo di 5 per l'esperienza gestionale, di trasferimento tecnologico o altro. Si ottiene l'abilitazione con un minimo di 65 punti (minimo 60 per attività didattica e di ricerca).

Per accedere all'*acreditacion* al corpo dei *profesores catedratico de universidad* occorre essere *titular* oppure avere il titolo di *doctor* da almeno otto anni e un preliminare giudizio positivo sull'attività di ricerca e di docenza del *Consejo de Universidades*. La valutazione è fatta su un totale di 100 punti ripartiti, in questo caso, nel seguente modo: fino a un massimo di 55 per l'attività di ricerca, fino a un massimo di 35 per l'attività di docenza o professionale, fino a un massimo di 10 per l'esperienza gestionale, di trasferimento tecnologico o altro. Si ottiene l'abilitazione con un minimo di 80 punti (minimo 20 per attività didattica).

In entrambi i casi ogni periodo di sei anni di attività di ricerca, purché valutato positivamente secondo le previsioni del decreto 1086/1989 del 28 agosto 1989, assicura 15 punti nella valutazione dell'attività di ricerca.

La commissione affida i curricula dei candidati a due esperti nell'ambito scientifico e accademico corrispondente che formulano un giudizio individuale e ha la possibilità di richiedere, se necessario, giudizi aggiuntivi. Sulla base della documentazione presentata dal candidato e del giudizio degli esperti viene concessa o negata l'*acreditacion*.

L'*acreditacion* non ha limite di validità temporale.

Il reclutamento nelle università catalane, pur presentando alcune specificità e differenze, adotta il medesimo schema del resto della Spagna ed è disciplinato dal capitolo III, titolo II, della legge 1/2003 del 19 febbraio 2003 (*Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña*) della *Generalitat* della Catalogna cui spettano i poteri in materia di istruzione e ricerca, secondo quanto stabilito dagli articoli 9.7 e 15 dello statuto autonomo della Catalogna.

In particolare, gli articoli 44 e successivi della legge 1/2003 introducono nell'ordinamento universitario catalano le figure di *professor catedràtic contractat* e *professor agregat contractat* che sono categorie contrattuali a tempo indeterminato che si aggiungono alle due categorie statali di *profesor catedratico* e *profesor titular*, ma non le sostituiscono.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Per accedere a queste due categorie contrattuali occorre sottoporsi a una prima fase di accreditamento, *acreditació*, affidata all'agenzia catalana AQU (*Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya*), membro di diritto dell'ENQA e iscritta all'EQAR.

L' *acreditació* è distinta in due livelli:

- *acreditació de recerca* che da diritto a partecipare a una selezione pubblica per una posizione di *professor agregat*
- *acreditació de recerca avançada* che da diritto a partecipare a una selezione pubblica per una posizione di *professor catedràtic*

L'AQU stabilisce due periodi l'anno nei quali possono essere presentate le domande di *acreditació*. Nel bando, pubblicato annualmente, vengono stabiliti, tra l'altro, i requisiti che coloro che intendono presentare domanda devono possedere e i criteri di valutazione.

La commissione centrale di valutazione è costituita da quattro membri di nomina governativa e sedici nominati dall'AQU, tutti docenti con elevato profilo scientifico delle università catalane, e si avvale di dodici commissioni speciali, una per ciascuna delle sei aree disciplinari (Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze Sperimentali, Scienze della Vita, Scienze Mediche e della Salute, Ingegneria e Architettura) e per ciascuna delle due fasce (*catedràtic* e *agregat*). Le commissioni speciali sono costituite da membri scelti con gli stessi criteri di elevato profilo scientifico della commissione centrale di valutazione e integrate con commissari che non appartengono al sistema universitario e di ricerca catalano. Queste commissioni si avvalgono a loro volta di 192 *review panels* in modo da coprire le differenti articolazioni dei saperi in ciascuna delle aree disciplinari.

Per partecipare sia all'*acreditació*, sia all'*acreditació de recerca*, i candidati debbono essere in possesso di un titolo di dottore di ricerca e aver avuto una esperienza post-dottorale di almeno tre anni. La domanda del candidato è assegnata a uno dei *panels* e affidata dal *chair* del *panel* a uno o più esperti revisori di cui almeno uno deve essere membro del *panel*. Il giudizio sul *curriculum* scientifico del candidato è espresso sulla base di criteri predefiniti al momento del bando e la commissione può far uso di indicatori di attività scientifica. Tenendo conto del giudizio degli esperti, il *review panel* concede o nega l'*acreditació*.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

RILEVA

Con riferimento all'*acreditacion* rilasciata dall'*Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación* spagnola,

che le procedure adottate per il conferimento dell'*acreditacion* differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) l'*acreditacion* è rilasciata sulla base di un punteggio che tiene esplicitamente in conto l'attività didattica assegnando 40 punti su 100 (con un minimo di 10) per l'*acreditacion* alle funzioni di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

profesor titular e 35 punti su 100 (con un minimo di 20) per l'*acreditacion* alle funzioni di *profesor catedratico*;

- b) non è previsto che il motivato giudizio sul curriculum scientifico del candidato sia espresso sulla base di criteri, parametri e valori di soglia normativamente definiti a livello nazionale;
- c) il titolo non ha limite temporale di validità;
- d) le commissioni per l'*acreditacion* sono formate da professori di categoria uguale o superiore a quella del richiedente, da personale appartenente a enti pubblici di ricerca e da membri di riconosciuto prestigio internazionale.

Con riferimento all'*Acreditació* rilasciata dall'*Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya*,

che le procedure adottate per il conferimento dell'*Acreditació* differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) benché sia stabilito che il motivato giudizio sul *curriculum* scientifico del candidato sia espresso sulla base di criteri predefiniti al momento del bando e che si possa far uso di indicatori di attività scientifica, non sono però previsti valori di soglia da raggiungere o superare e, quando nei criteri ne viene data qualche indicazione, essa ha solo carattere orientativo;
- b) l' AQU rilascia una *acreditació de recerca* che dà diritto a partecipare a una selezione pubblica per una posizione di *professor agregat contractat* e una *acreditació de recerca avançada* che dà diritto a partecipare a una selezione pubblica per una posizione di *professor catedràtic contractat*. Queste due figure contrattuali sono istituite dalla legge sull'Università della Comunità Autonoma della Catalogna e fanno parte dell'ordinamento universitario catalano ma, almeno a quanto risulta a questo Consesso, non sono previste nel resto del territorio spagnolo. La competenza a conferire l'*acreditacion* al corpo dei *funcionarios (catedratico e titular)* nelle università spagnole spetta esclusivamente all'*Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación*, ANECA, avendo il corpo dei *funcionarios* carattere nazionale. L'articolo 31.3 della Legge Organica delle Università 4/2007 (LOMLOU) prevede la possibilità di meccanismi di riconoscimento tra le Agenzie ma, a conoscenza di questo Consesso, non risulta che questi meccanismi siano stati attivati;
- c) non risulta che il titolo abbia limite di validità temporale.

RITIENE PRELIMINARMENTE

che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art.18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero e finalizzati all'ammissione alle procedure di reclutamento dei rispettivi Paesi, debba essere in ogni caso oggetto di una normativa di legge, mediante un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18 co.1 lett.b), che introduca una specifica procedura e individui i relativi organi competenti;

RITIENE ALTRESÌ NEL MERITO

che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

conseguito l'abilitazione in altri Paesi, debba tener conto della sola attività scientifica, debba avere lo stesso limite di validità temporale e debba essere soggetto agli stessi criteri di valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, incluso il rispetto di livelli predefiniti di produttività scientifica.

Pertanto,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che l'equipollenza dei titoli accademici spagnoli, denominati *acreditacion* al corpo dei *profesores titulares de universidad*, *acreditacion* al corpo dei *profesores catedraticos de universidad*, *acreditaciò de recerca* e *acreditaciò de recerca avançada*, con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della l. n.240/2010 e successive modificazioni, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita caso per caso con particolare riguardo al livello di abilitazione e al settore o ai settori concorsuali nei quali essa è attribuita. A tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, il riconoscimento dell'equipollenza potrebbe essere affidato, in forma di accertamento, a organi competenti quali le stesse Commissioni all'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato e perciò fatto oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

AUSPICA

Che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

LA VICE PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla BARBATI)